



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
RAVENNA

**MODIFICHE ALLA PROPRIA ORDINANZA N.32/2022 CHE ISTITUISCE UNO SCHEMA
DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO NAVALE E DI AREE REGOLAMENTATE DI
ANCORAGGIO NELLA ZONA DI MARE ANTISTANTE L'IMBOCCATURA DEL PORTO DI
RAVENNA**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ravenna:

- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza della Navigazione n. 34/2020 riguardante le "piattaforme/impianti off-shore antistanti il Circondario marittimo di Ravenna" e ss.mm. ed ii.
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza della Navigazione n. 32/2022 riguardante: "L'istituzione di uno schema di separazione del traffico navale (SST) e di aree regolamentate di ancoraggio nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto di Ravenna" e s.m.i;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza della Navigazione n. 29/2025 con la quale questa Capitaneria di porto ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento del Terminal GNL di Ravenna";
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza della Navigazione n. 45/2025 con la quale questa Capitaneria di porto ha interdetto in via permanente l'esecuzione di alcune attività marittime all'interno dello specchio acqueo limitrofo alla pipeline del metanodotto che collega il terminale marino FSRU alla costa";
- VISTA** la premessa agli avvisi ai naviganti 2025 (I.I. 3146) dell'Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai naviganti di carattere generale – AN (G) 3 – Mari d'Italia – Ordigni residuati bellici - dalla quale risulta che è stata segnalata la presenza di un ordigno bellico nel punto di coordinate geografiche WGS84 Lat. 44°28.570'N – Long. 012°25.620'E e ritenuto che, nelle more della verifica dell'effettiva presenza dell'ordigno ed a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, tale segnalazione debba essere considerata valida;
- RITENUTO** necessario aggiornare lo schema di separazione del traffico navale per disciplinare le manovre delle navi nelle fasi di atterraggio e di uscita dal porto di Ravenna e di aree regolamentate di ancoraggio nella zona di mare antistante, in relazione all'avvio del nuovo Terminale marino FSRU (ex terminale marino PIR/PETRA);
- VISTA** la pubblicazione dell'Istituto Idrografico della Marina I.I.3173 (Ed. 2023 aggiornato alla variante 1/2025), recante "*Norme di compilazione dell'informazione nautica e norme di esecuzione di una campagna di aggiornamento della documentazione nautica da parte della Guardia Costiera*" e la pubblicazione I.I.3134 "*Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia* (Ed. 2017)" a cui è riferita la numerazione dei segnalamenti citati nella presente Ordinanza;

VISTA	la nota prot. 11/2025 del 05.03.2025 della locale Corporazione Piloti assunta a a prot. int. al n. 26403 in pari data con la quale è stato acquisito il parere tecnico favorevole relativo alle modifiche dello schema di separazione del traffico;
VISTO	il parere espresso dall'Istituto Idrografico della Marina Militare con il foglio prot. n. M_D MMIDROGE RG 25 0005435 in data 08 maggio 2025 ed assunto a protocollo al n. 53877 in pari data;
VISTO	il Decreto n.3 del 07.11.22 (modificato dal Decreto n.1 del 6.2.24) del Commissario Straordinario di Governo, avente come oggetto "Provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5, co.2, D.L. 50/2022 e dell'art. 46 del D.L. 159/2007, per la costruzione e l'esercizio del progetto "Emergenza Gas - FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti" proposto da Snam FSRU Italia S.r.l." e s.m.i.;
CONSIDERATI	gli esiti delle prove di simulazione di manovra FSRU Ravenna eseguite presso il Centro CETENA S.p.A. pervenuti con Report Rev. 02 del 26.10.2022 e Simulazioni di manovra FSRU Ravenna – Integrazione nuova configurazione diga paraonde Rev. 0 del 18.09.2023;
RICHIAMATE	integralmente tutte le premesse citate nell'Ordinanza 32/2022 e s.m.i. di questa Capitaneria di Porto;
VISTI	gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Cod.Nav., approvato con R.D. 30 marzo 1943, e gli articoli 59 e 524 del relativo Reg.to di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr. 328;

O R D I N A

(tutte le coordinate geografiche indicate nella presente sono espresse nel WGS'84)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 dell'Ordinanza 32/2022)

1. L'articolo 2 dell'ordinanza 32/2022 citata nelle premesse viene così modificato:

i. Dopo la lettera "**a**)" è inserita la lettera "**a bis**)", come di seguito definita:

a bis) Area di Precauzione n.2 (Precautionary Area n.TWO)  : area d'intersezione tra il lato sud della corsia di uscita dal porto di Ravenna ed il lato sud della corsia d'ingresso al "**TERMINALE MARINO FSRU (TM FSRU)**", con possibili rotte di navigazione intersecanti.

Coordinate geografiche margine Sud:

- V = Lat. 44°28'.177 N Long. 012°23'.962 E
- VII = Lat. 44°28'.664 N Long. 012°25'.346 E

Coordinate geografiche margine Nord:

- P3 = Lat. 44° 29'.791 N Long. 012° 21'.900 E
- A1 = Lat. 44° 29'.791 N Long. 012° 23'.980 E

ii. Il precedente testo della lettera "**f**)" è ora sostituito dal seguente testo:

f) Zona di separazione/area da evitare:

*zona di mare compresa tra i punti **A1-B2-C3-D4-E-A1**, individuati dalle coordinate geografiche sopra indicate (punti 3 e 4).*

All'interno di tale area è consentita la navigazione esclusivamente alle unità navali non soggette all'obbligo di cui al precedente art.1 della presente Ordinanza, che abbiano espressa necessità di transito per raggiungere le strutture presenti nell'area (piattaforme/terminali petroliferi e impianti di itticultura) nonché alle sole unità FSRU e LNGC destinate al locale TERMINALE MARINO FSRU, unitamente ai mezzi dei locali servizi tecnico-nautici, quando impegnati nelle relative manovre.

iii. Dopo la lettera "g)" è inserita la lettera "h" come di seguito definita:

h) **Corsia di traffico in entrata per il Terminale Marino FSRU** (Rotta vera 244° ): compresa tra i punti **IX-VII-V (margine Sud)**, di coordinate geografiche sottoindicate:

- | | | |
|-------|--------------------|----------------------|
| - IX | Lat. 44° 29'.176 N | Long. 012°26'.803 E; |
| - VII | Lat. 44°28'.664 N | Long. 012°25'.346 E; |
| - V | Lat. 44°28'.177 N | Long. 012°23'.962 E; |

ed i punti **IV-VI-VIII (margine Nord)**, di coordinate geografiche sottoindicate:

- | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|
| - IV | Lat. 44°28'.385 N | Long. 012°23'. 695 E; |
| - VI | Lat. 44° 28'.875 N | Long. 012°25'.090 E; |
| - VIII | Lat. 44°29'.292 N | Long. 012°26'.275 E; |

Art. 2 **(Modifiche all'articolo 3 dell'Ordinanza 32/2022)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3) della propria Ordinanza n.32/2022 sono inseriti i seguenti comma 2) e comma 3):

"comma 2): Le navi **destinate al Terminale Marino FSRU**, obbligate all'uso dello schema di separazione del traffico ai sensi dell'articolo 1 della presente Ordinanza, devono:

- i. Rispettare le prescrizioni generali di cui al precedente comma 1), rispettando la corsia ad esse dedicata di cui al punto h) dell'articolo 2 della presente Ordinanza;
- ii. Percorrere lo SST ricorrendo a tutti i servizi tecnico-nautici necessari, appositamente stabiliti con propria Ordinanza 29/2025 con la quale è stato approvato il "**Regolamento del Terminale GNL di Ravenna**", cui si fa rimando;
- iii. Percorrere lo Schema di Separazione del Traffico ad una adeguata velocità di manovra e sicurezza, opportunamente valutate dal Comando di bordo d'intesa con i piloti impegnati nella manovra, in relazione alle esigenze del caso;
- iv. Quando impegnate nella corsia di ingresso di cui al punto h) dell'articolo 2 della presente Ordinanza, dare **sempre** precedenza alle navi intente a percorrere la corsia di uscita dello SST di cui al punto e) della presente Ordinanza."

"comma 3): Tutte le unità intente a percorrere la corsia di traffico in uscita di cui alla lettera e) dell'articolo 2 della prefata Ordinanza 32/2022 che siano all'interno della **Area di Precauzione n.2 (Precautionary Area n.TWO)** devono:

- a) seguire una rotta di navigazione tendenzialmente mediana alla larghezza della medesima corsia nonché
- b) dare **sempre** precedenza alle eventuali navi metaniere (LNGC) e/o all'unità rigassificatrice FSRU **provenienti dal Terminale Marino FSRU**, quando impegnate ad immettersi nella corsia di uscita dello SST."

Art. 3
(Modifiche all'articolo 5 dell'Ordinanza 32/2022)

1. Dopo il comma 2 della propria Ordinanza n.32/2022 è aggiunto il seguente comma 3):

“Comma 3: Tutte le navi soggette all'obbligo di pilotaggio e *destinate al/provenienti dal* Terminale Marino FSRU, devono procedere all'imbarco e sbarco del pilota come segue:

- Punto di imbarco in entrata: in posizione Lat. 44° 28.200' N - Long. 012° 32.600'E;
- Punto di sbarco in entrata: Terminale Marino FSRU;
- Punto di imbarco in uscita: Terminale Marino FSRU;
- Punto di sbarco in uscita: in posizione Lat. 44° 28.000' N - Long. 012° 25.300'E.”

Art. 4
(Modifiche all'articolo 8 dell'Ordinanza 32/2022)

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 8 della propria ordinanza n.32/2022 è inserito il seguente comma 5):

“comma 5: Tutte le navi obbligate a percorrere la corsia di uscita dello SST, giusta punto e) dell'articolo 2 della presente Ordinanza, devono sempre dare precedenza alle navi provenienti dal Terminale Marino FSRU (ossia alle mm/nn FSRU/LNGC), scambiando opportune comunicazioni con gli altri comandi di bordo, i quali devono prestare la massima attenzione, implementando anche i servizi di vedetta durante tale transito.”

Art. 5
(Inserimento dell'articolo 8bis dell'Ordinanza 32/2022)

1. Dopo l'articolo 8 della propria ordinanza n.32/2022 è inserito il seguente articolo 8bis:

Lo specchio acqueo avente centro nel punto di coordinate geografiche WGS84: Lat. 44°28.570'N – Long. 012°25.620'E ed un raggio di 150 (centocinquanta) metri è interdetto all'ancoraggio per qualsiasi unità, a qualsiasi attività ludica, sportiva o commerciale subacquea che preveda l'immersione di qualsiasi natura da parte di soggetti non preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di porto nonché a qualsiasi attività che interessi il fondale marino che non sia preventivamente autorizzata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

Art. 6
Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Restano invariate tutte le disposizioni dell'Ordinanza n.32/2022 non oggetto di modifiche espressamente citate nella presente ordinanza.
2. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 09 luglio 2025 ed integra/modifica l'Ordinanza n.32/2022.

Art. 7
Pubblicità

1. La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Ravenna nella sezione Ordinanze sul portale nazionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/> nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

ART. 8
Sanzioni

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno perseguite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'art. 1231 del Codice della Navigazione (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) o con la sanzione di cui agli articoli 1112 e/o 1174 del Codice della Navigazione.
3. Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza compiute alla condotta di unità da diporto, saranno sanzionate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni; per le violazioni concernenti le attività della pesca, si farà applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Ravenna, data ed ora del protocollo informatico

IL COMANDANTE
IN SEDE VACANTE
C.V. (CP) Marco LANDI
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21

STRALCI PLANIMETRICI



